

TAR Roma 16/02/1999 n. 375

legge 109/94 Articoli 32 - Codici 31/bis.3

L'art. 32 L. 11 febbraio 1994 n. 109, come sostituito dall'art. 9 bis D.L. 3 aprile 1995 n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 2 giugno 1995 n. 216, nella nuova formulazione introdotta dall'art. 10 L. 18 novembre 1998 n. 415, prevede espressamente che l'art. 45 del capitolato generale d'appalto delle opere pubbliche approvato col D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 - il quale richiede la necessaria presenza di un magistrato ordinario nel collegio arbitrale - cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento che disciplina la camera arbitrale; pertanto, l'art. 45 cit. resta in vigore per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore del detto regolamento.